Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

monitor europa newsletter

europe direct

Ricerca
VAI

Monitor Europa n. 3 -28 Febbraio 2011

In evidenza

YouMob - un nuovo servizio per la mobilità giovanile

Partirà a marzo presso lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna il nuovo servizio YouMob, istituito in collaborazione con l'Associazione YouNet e il Comune di Bologna, e collegato al Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

- Leggi l'articolo su YouMob - un nuovo servizio per la mobilità giovanile

Un gusto per l'Europa

Lo scorso 15 febbraio il "Piacentinu Ennese", un formaggio di latte di pecora con l'aggiunta di zafferano, ha ottenuto il marchio europeo di qualità numero 1000. Il sistema di marchi di qualità aiuta a proteggere e promuovere i prodotti agricoli e alimentari tradizionali dell'Europa. Oltre a tutelare il lavoro di migliaia di agricoltori e produttori artigianali conservando e sviluppando il patrimonio rurale dell'UE, migliora anche la fiducia dei consumatori nei prodotti con questi marchi.

- Leggi l'articolo sui prodotti agricoli ed alimentari certificati nell'UE

La Newsletter

- Redazione
- Archivio (dal 20 luglio 09)
- Archivio (al 1 luglio 09)
- Iscrizione
- Le nostre fonti

dal sito ED

- Le nostre iniziative
- I nostri progetti
- Le opportunità per i giovani

Notizie Flash

- **Le case degli Europei**
  Quasi il 18% dei cittadini europei vive in appartamenti sovraffollati. Il 42% vive in appartamento, il 34% in case individuali e il 23% in villette bi o plurifamiliari. Questi sono alcuni dati che emergono da un'indagine condotta da Eurostat sulle condizioni abitative nei 27 Paesi dell'UE.

- **Maggiore impegno a favore dell'educazione pre-scolare**
  La Commissione europea sta incoraggiando gli Stati membri a investire maggiori risorse affinché l'educazione pre-scolare sia accessibile a tutti i bambini. E le azioni dovranno essere mirate soprattutto verso quelle categorie della società maggiormente svantaggiate.

- **Strategia Europa 2020: il ruolo dell'istruzione**
  In che modo l'istruzione e la formazione possono aiutare l'Europa a raggiungere i suoi obiettivi di crescita e sviluppo per il 2020? Secondo i ministri dell'Istruzione che si sono incontrati a Bruxelles lunedì 14, la scuola, l'università e la formazione possono dare un importante contributo all'Unione europea nel centrare il bersaglio.

- **112: il numero europeo salvavita**
  La Commissione europea esorta gli Stati membri ad adoperarsi per sensibilizzare i cittadini all'esistenza del 112, il numero digitabile in tutti gli Stati dell'Unione europea per le chiamate di emergenza.

- Ambiente: la Commissione avvia tre consultazioni pubbliche su efficienza delle risorse, vertice Rio+20 e

sviluppo sostenibile (.pdf 17 kB)
La Commissione europea ha dato il via a due consultazioni online in materia di ambiente relative rispettivamente alle diverse opzioni strategiche che potrebbero favorire il passaggio ad un uso più efficace delle risorse naturali nell'economia europea e alla posizione che l'UE adotterà in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro nel 2012.

La Commissione lancia un'iniziativa per ridurre l'abbandono scolastico (.pdf 28 kB)
Nell'Unione europea sono più di sei milioni i giovani che abbandonano gli studi o la formazione dopo aver ottenuto al massimo un diploma di istruzione secondaria inferiore. Questi giovani hanno grosse difficoltà a trovare un lavoro e sono più spesso disoccupati e dipendenti dall'assistenza sociale. L'abbandono scolastico precoce frena lo sviluppo economico e sociale e ostacola il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione europea di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Clean Vehicle Europe: per scegliere auto e veicoli eco-compatibili
La Commissione europea ha lanciato di recente un sito per promuovere la vendita di veicoli puliti. Prima di acquistare un'auto privata o un mezzo di trasporto per il proprio lavoro, i cittadini, ma anche le amministrazioni pubbliche e le imprese private, potranno verificare se il veicolo prescelto è eco-compatibile ed efficiente sul piano del consumo energetico.

Legislazione europea

Regolamento (UE) n. 181/2011 (.pdf 795 kB)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004. In GUUE L 55 del 28.02.2011

Direttiva 2011/7/UE (.pdf 788 kB)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In GUUE L 48 del 23.02.2011

Regolamento (UE) n. 144/2011 (.pdf 1115 kB)
della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria. In GUUE L 44 del 18.02.2011

Decisione 2011/92/UE (.pdf 735 kB)
della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all'attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. In GUUE L 37 del 11.02.2011

L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

- **Europa 2020: per Mercedes Bresso "Gli Stati membri non hanno imparato la lezione dopo l'insuccesso della strategia di Lisbona"**
- **Cooperazione tra regioni d'Europa: al via i progetti bilaterali di Emilia-Romagna e Aquitania**

dal Parlamento europeo

Strategia UE per l'inclusione dei Rom: ecco le priorità dei deputati

L'UE dovrebbe assistere i 10-12 milioni di Rom presenti sul territorio europeo con misure adatte a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale. In tempo per la presentazione della strategia europea per l'inclusione dei Rom da parte della Commissione, la commissione parlamentare libertà civili propone priorità e obiettivi, come la parità d'accesso al lavoro, la protezione dei diritti

Emergenza immigrazione nel Mediterraneo del sud: l'UE deve agire immediatamente

Il principio di solidarietà dovrebbe spingere gli Stati membri a offrire assistenza immediata al governo italiano e agli altri paesi colpiti da un flusso straordinario d'immigrati, dovuto alla situazione politicamente instabile in Africa settentrionale, secondo quanto affermato dai deputati in un dibattito con la Commissaria Malmström.

fondamentali, la partecipazione delle donne e un uso più mirato dei fondi europei.

Sicurezza alimentare a rischio: necessaria una risposta globale

Il cambiamento climatico e la speculazione sui mercati delle materie prime sono tra i principali fattori che mettono a rischio la sicurezza alimentare, sia all'interno sia all'esterno dell'UE, ricordano i deputati in una risoluzione adottata giovedì. I deputati chiedono misure urgenti per combattere la manipolazione dei prezzi dei prodotti alimentari e garantire che la produzione agricola sia mantenuta nell'UE.

I nuovi diritti per i passeggeri di bus in vigore dal 2013

L'anello mancante della legislazione europea sui diritti dei passeggeri è stato finalmente aggiunto martedì, con l'approvazione da parte del Parlamento di un nuovo regolamento che rafforza i diritti di chi sceglie bus e pullman per viaggiare.

➔dalla Commissione europea

COM(2011) 75 del 21.2.2011

Comunicazione della Commissione - Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (IMI)

COM(2011) 66 del 17.2.2011

Comunicazione della Commissione - Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori

➔dal Comitato economico e sociale

La società civile organizzata e le regioni: un impegno comune per contribuire al successo della strategia Europa 2020 (.pdf 134 kB)

➔dalla Corte di Giustizia

- **Sentenze del Tribunale di I grado nella causa T-385/07: uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva dell'insieme degli incontri del campionato del mondo e d'Europa di calcio su una pay-TV**

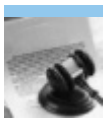

- **Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età**

➔L'angolo della lettura

- **In questo numero abbiamo selezionato per voi...**

➔Gli appuntamenti delle prossime settimane

- **Incontro sulla legalità "A piccoli passi: per un'etica della quotidianità"**
  all'interno dell'Inaugurazione Youngabout International Film Festival
  a Bologna il 14 marzo 2011
- **Siamo tutti coinvolti, campagna europea sulla biodiversità**
  a Bologna dal 16 al 30 dicembre

iscrizione / cancellazione newsletter

Archivio newsletter

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

IP/11/226

Bruxelles, 25 febbraio 2011

Ambiente: la Commissione avvia tre consultazioni pubbliche su efficienza delle risorse, vertice Rio+20 e sviluppo sostenibile

La Commissione europea ha dato il via a due consultazioni online in materia di ambiente relative rispettivamente alle diverse opzioni strategiche che potrebbero favorire il passaggio ad un uso più efficace delle risorse naturali nell'economia europea e alla posizione che l'UE adotterà in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro nel 2012. La Commissione ha inoltre avviato una consultazione per raccogliere pareri in merito alla bioeconomia per l'Europa, correlata alle due precedenti in quanto comprende anche aspetti legati all'uso efficiente delle risorse. Le consultazioni avranno termine a metà aprile 2011.

I risultati della prima consultazione, incentrata sull'**efficienza delle risorse**, serviranno per definire il calendario, previsto per l'estate 2011, delle azioni da intraprendere in questo campo in Europa. I partecipanti sono chiamati ad esprimere pareri su tre tematiche: aspetti generali legati all'uso e alla scarsità delle risorse, agli ostacoli attuali e agli aspetti che destano particolare preoccupazione; aree strategiche che potrebbero essere inserite nel calendario d'azione e infine opinioni su come stimolare i singoli cittadini a cambiare i propri comportamenti. Attraverso 22 domande la Commissione mira a raccogliere opinioni provenienti da pubbliche autorità, settore privato, parti in causa attive nel settore dell'ambiente e cittadini interessati. Il 26 gennaio di quest'anno la Commissione ha adottato la comunicazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, che traccia lo scenario per numerose iniziative della Commissione (tra cui il calendario d'azione) previste per il 2011 e il 2012. La consultazione (in inglese, francese e tedesco) rimarrà aperta fino al 17 aprile 2011.

La seconda consultazione concorrerà a definire la **posizione dell'UE alla conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile** che si terrà nel 2012. La conferenza, nota anche come Rio+20 in quanto coincide con il ventesimo anniversario del vertice sulla Terra di Rio de Janeiro del 1992, è intesa a rinnovare l'impegno politico per lo sviluppo sostenibile e sarà l'occasione per valutare i progressi fatti, individuare le carenze nel rispetto degli impegni assunti e affrontare le sfide emergenti, con particolare riguardo a due temi principali: "un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà" e "il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile". La consultazione, costituita da 13 domande aperte (in inglese), sarà online fino a metà aprile.

Le riposte alla consultazione confluiranno in una comunicazione sulla posizione dell'UE di cui si prevede la pubblicazione per la primavera del 2011, nonché per successive discussioni con le altre istituzioni europee. I contributi possono essere inviati da tutte le parti interessate, nell'UE come nei paesi terzi, rispondendo a tutte o ad alcune delle domande poste. Una volta valutate le risposte, sul sito web della direzione generale dell'Ambiente sarà pubblicata una relazione sulla consultazione.

Infine, la direzione generale Ricerca e innovazione ha lanciato una consultazione relativa al rendimento energetico e ad altri aspetti della strategia Europa 2020, incentrata sullo stato attuale e sul futuro potenziale di una **bioeconomia** in Europa. Oltre ad affrontare le problematiche relative all'efficienza delle risorse, i quesiti della consultazione riguardano la capacità potenziale della bioeconomia di stimolare l'innovazione e contribuire a risolvere problematiche sociali. Sulla base dei risultati saranno definiti la strategia europea e il piano d'azione dell'UE verso una bioeconomia sostenibile entro il 2020.

Le consultazioni sono accessibili dal sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_it.htm

IP/11/09

Bruxelles, 31 gennaio 2011

La Commissione lancia un'iniziativa per ridurre l'abbandono scolastico

Nell'Unione europea sono più di sei milioni i giovani che abbandonano gli studi o la formazione dopo aver ottenuto al massimo un diploma di istruzione secondaria inferiore. Questi giovani hanno grosse difficoltà a trovare un lavoro e sono più spesso disoccupati e dipendenti dall'assistenza sociale. L'abbandono scolastico precoce frena lo sviluppo economico e sociale e ostacola il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione europea di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La Commissione ha approvato oggi un'iniziativa con la quale si propone di aiutare gli Stati membri a raggiungere uno degli obiettivi della strategia "Europa 2020": ridurre entro la fine del decennio a meno del 10% il tasso di abbandono scolastico, che oggi è del 14.4%.

José Manuel Barroso, presidente della Commission europea, ha dichiarato: "L'Europa non può permettersi di fare a meno del contributo che così tanti giovani possono dare alle nostre società e alle nostre economie. Per uscire dalla crisi, dobbiamo valorizzare il potenziale costituito dai giovani europei."

Androulla Vassiliou, commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha aggiunto: *"Ridurre di un solo punto percentuale il tasso di abbandono scolastico in Europa equivale a creare ogni anno quasi mezzo milione di giovani qualificati in più. Molti paesi sono già riusciti a ridurre il numero dei giovani che lasciano la scuola con basse qualifiche, ma è necessario fare di più."*

Con questa nuova iniziativa la Commissione intende analizzare la situazione dell'abbandono scolastico in Europa, le sue principali cause, i rischi che esso comporta per lo sviluppo dell'economia e della società e proporre modi per affrontare più efficacemente il problema.

La proposta di **raccomandazione del Consiglio** contiene una serie di linee guida che potranno aiutare gli Stati membri a predisporre politiche ampie e realistiche di riduzione dell'abbandono scolastico.

La situazione in Europa

Il **tasso medio UE di abbandono scolastico è attualmente del 14,4%**, ma questo dato nasconde notevoli differenze tra i paesi.

- Otto Stati membri hanno già raggiunto il traguardo del 10%: Austria, Repubblica ceca, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
- In tre Stati membri la percentuale è superiore al 30%: Malta, Portogallo e Spagna.

- In quasi tutti i paesi il tasso è sceso rispetto al 2000.
- In alcuni paesi che presentano un tasso elevato la riduzione è stata significativa: Romania, Malta, Italia, Cipro e Portogallo.
- Notevoli progressi sono stati compiuti anche da paesi in cui il tasso di abbandono era basso già all'inizio del decennio: Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia.

Anche se vi sono caratteristiche comuni, la situazione varia secondo gli Stati membri anche per quanto riguarda i gruppi più interessati dal fenomeno, il grado di istruzione raggiunto dai giovani che abbandonano gli studi e il loro status occupazionale (maggiori informazioni: MEMO/11/52).

Come affrontare il problema

Il problema dell'abbandono scolastico è complesso e a risolverlo non bastano le sole politiche dell'istruzione. Strategie efficaci devono includere anche le politiche della gioventù e le politiche sociali ed essere adattate alle condizioni locali, regionali e nazionali. Devono articolarsi in misure di prevenzione, di intervento e di compensazione.

- La **prevenzione** dell'abbandono scolastico deve cominciare il più presto possibile, offrendo agli alunni un sostegno all'apprendimento ed evitando condizioni che possono portare all'abbandono della scuola, come le bocciature e la mancanza di un aiuto adeguato agli alunni di madrelingua diversa.
- Le misure di **intervento** devono far fronte in modo rapido ed efficace alle difficoltà che si manifestano, come l'assenteismo e i cattivi risultati scolastici.
- Le misure di **compensazione** servono a offrire una "seconda opportunità", mediante classi speciali o dando ai giovani adulti la possibilità di reinserirsi nella scuola e di seguire una formazione.

Una migliore cooperazione tra i paesi dell'UE, lo scambio di buone pratiche e un uso più mirato dei finanziamenti europei potranno contribuire a dare una soluzione al problema.

Le prossime tappe

Le proposte della Commissione saranno discusse dai ministri dell'istruzione nella riunione del Consiglio che si terrà a Bruxelles dal 2 al 4 maggio. Gli Stati membri saranno invitati ad adottare entro il 2012 strategie globali basate su questo quadro e a metterle in atto nei rispettivi programmi nazionali di riforme.

La Commissione, da parte sua, destinerà risorse del programma per l'apprendimento permanente e del programma quadro di ricerca alla ricerca di modi innovativi per affrontare il problema e attraverso il Fondo sociale europeo contribuirà al finanziamento di misure nazionali e regionali dirette a ridurre l'abbandono scolastico.

Per saperne di più:

MEMO/11/52, con statistiche nazionali

Comunicazione della Commissione [COM(2011)18] "La lotta contro l'abbandono scolastico precoce: un contributo decisivo all'agenda Europa 2020", 31 gennaio 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_it.pdf

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico [COM(2011)19], 31 gennaio 20111

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_it.pdf

Documento di lavoro “Ridurre l'abbandono scolastico” [SEC(2011)96], 31 gennaio 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

Commissione europea: L'abbandono scolastico

Percentuale della popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni con al massimo un titolo di istruzione secondaria inferiore e non inserita in corsi di istruzione o formazione (2009) ed evoluzione 2000-2009 (variazione relativa in %)[1]

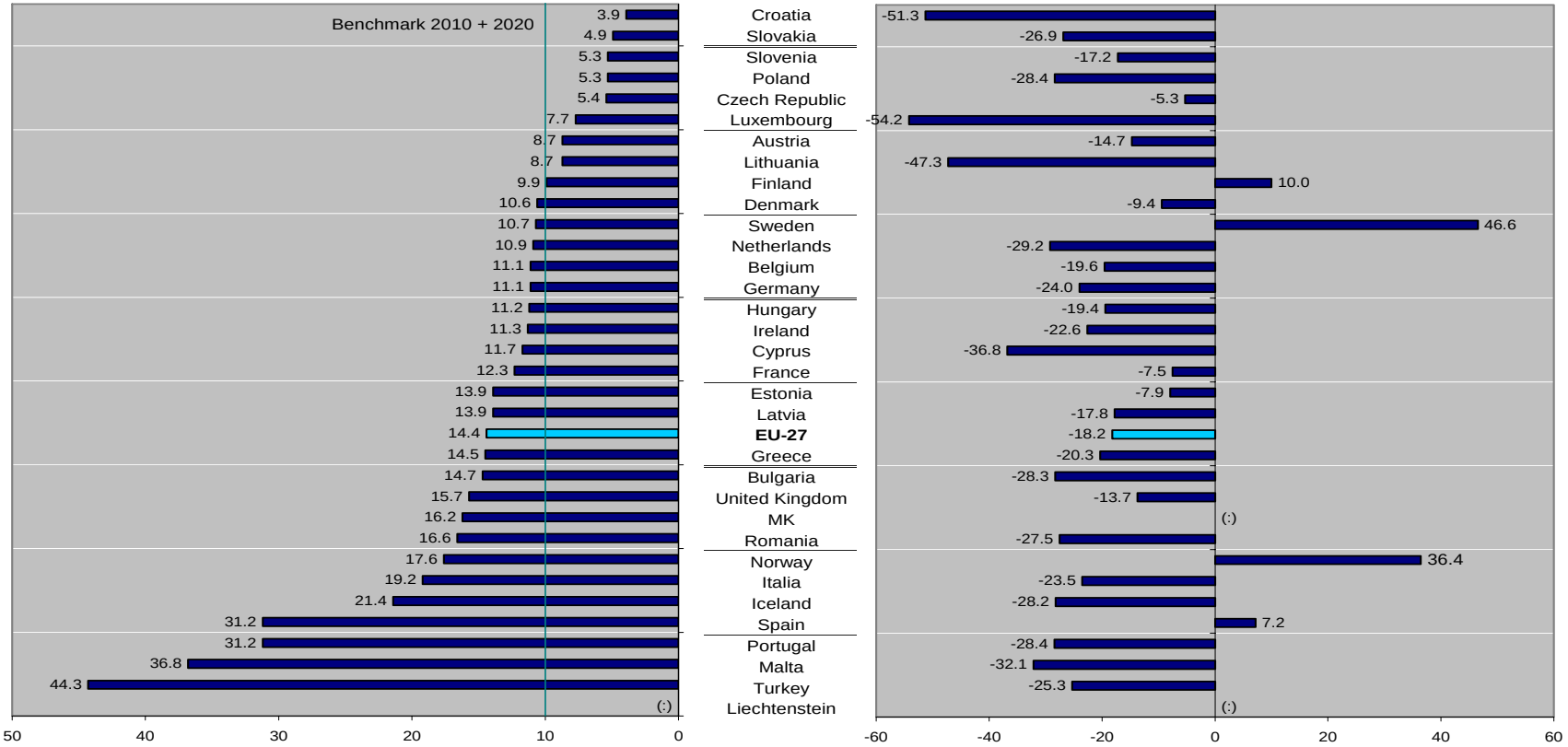

[1] Eurostat (Indagine sulle forze di lavoro).
MK= ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Gli studenti che vivono all'estero da più di un anno e i giovani che prestano il servizio militare obbligatorio non sono presi in considerazione dall'indagine sulle forze di lavoro; i tassi possono perciò risultare più elevati di quelli nazionali, in particolare nel caso di Cipro.
I dati per la Slovenia e la Croazia non sono attendibili per la ridotta dimensione del campione.
Bulgaria, Polonia e Slovenia: evoluzione per il periodo 2001-2009.
Repubblica ceca, Irlanda, Lettonia, Slovacchia e Croazia: evoluzione per il periodo 2002-2009.
In Finlandia il livello di istruzione raggiunto è misurato all'inizio dell'anno; questo implica una sovrastima dell'indicatore per il paese.

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [3], devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione di tali disposizioni.

(2) Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

(3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.

(4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento è già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [5], dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [6], e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità [7]. Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

(5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

---

[1] GU C 255 del 22.9.2010, pag. 42.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 gennaio 2011.
[3] GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.
[4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
[5] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
[6] GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
[7] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

(6) Nella comunicazione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)», la Commissione ha sottolineato la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la definizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [1].

(7) Una delle azioni prioritarie della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare assicurando, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture relative a forniture e servizi, comprese quelle alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità.

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

(10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(11) La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.

(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua.

(13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore.

(14) Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [2], e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [3].

(15) Gli interessi legali di mora per ritardato pagamento dovrebbero essere calcolati come interessi semplici su base giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [4].

(16) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.

(17) Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.

[1] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[2] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[3] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[4] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]).

(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

(20) Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti.

(21) La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di prevedere importi forfettari per il risarcimento di spese di recupero più elevati, e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, tra l'altro al fine di adeguarsi all'inflazione.

(22) La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva.

(23) Di regola, le pubbliche amministrazioni godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese. Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario.

(24) Tuttavia, occorre tener conto della situazione specifica delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato come impresa pubblica. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario.

(25) Per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di stabilire priorità nell'assistenza sanitaria in modo tale da bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento.

(26) Al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.

(27) Le istituzioni dell'Unione si trovano in una situazione analoga a quella delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri per quanto riguarda le loro relazioni di finanziamento e commerciali. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([2]), specifica che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti delle spese da parte delle istituzioni dell'Unione devono

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

([2]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

essere eseguiti entro il termine fissato nelle modalità d'esecuzione. Tali modalità d'esecuzione sono attualmente definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], e precisano le circostanze nelle quali i creditori che sono pagati in ritardo possono vantare interessi di mora. Nel quadro della revisione in corso di tali regolamenti, si dovrebbe garantire che i termini massimi di pagamento da parte delle istituzioni dell'Unione siano allineati ai periodi legali applicabili alle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente direttiva.

(28) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo e conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza dovrebbe essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l'esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero dovrebbe essere presunta tale. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore.

(29) Nel contesto di maggiori sforzi per evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti delle imprese e le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi all'autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare l'uso continuato di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore.

(30) Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di buone prassi, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco dei buoni pagatori.

(31) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter avvalersi di una clausola di riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta l'Unione, se la clausola di riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

(32) La presente direttiva si limita a definire l'espressione «titolo esecutivo», ma non dovrebbe disciplinare le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo o le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la cessazione o la sospensione dell'esecuzione forzata di un siffatto titolo.

(33) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al divieto di discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nell'Unione.

(34) Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale [2], definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello dell'Unione, soprattutto per le controversie transfrontaliere, senza impedire la sua applicazione ai sistemi di mediazione interna. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di condotta volontari volti, in particolare, a contribuire all'attuazione della presente direttiva.

(35) È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si concluda in tempi brevi, anche attraverso una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito.

(36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest'ultima direttiva.

(38) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva 2000/35/CE.

[1] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

[2] GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

(39) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [1], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

3. Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

2) «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;

3) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

4) «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;

5) «interessi di mora»: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all'articolo 7;

6) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

7) «tasso di riferimento»:

   a) per gli Stati membri la cui moneta è l'euro:

      i) il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; o

      ii) il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;

   b) per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali;

8) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

9) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

10) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

Articolo 3

Transazioni fra imprese

1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1º gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1º luglio di quell'anno.

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:

a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore abbia diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

   i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

[1] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

4. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, gli Stati membri assicurano che la durata massima di tale procedura non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 4

Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1º gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1º luglio di quell'anno.

3. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:

a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:

i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data;

b) la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

4. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per:

a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese [1];

b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del presente paragrafo, trasmette alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.

Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini a norma del presente paragrafo e tiene conto dell'impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte pertinenti.

5. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iv), non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

[1] GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

6. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario.

Articolo 5

Termini di pagamento

La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Articolo 6

Risarcimento delle spese di recupero

1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

Articolo 7

Clausole contrattuali e prassi inique

1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) la natura del prodotto o del servizio; e

c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 6, o all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua.

3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6 sia gravemente iniqua.

4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del paragrafo 1.

5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del paragrafo 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.

Articolo 8

Trasparenza e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

2. La Commissione pubblica su Internet informazioni circa i tassi d'interesse legali vigenti che sono applicati in tutti gli Stati membri in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.

3. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento.

4. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido, a sostegno dell'obiettivo della presente direttiva.

Articolo 9

Riserva di proprietà

1. Gli Stati membri dispongono, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

Articolo 10

Procedure di recupero di crediti non contestati

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicano le stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione.

3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:

a) i periodi necessari per le notificazioni;

b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

4. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Articolo 11

Relazione

Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di eventuali proposte idonee.

Articolo 12

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 8 e all'articolo 10 entro il 16 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

4. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.

Articolo 13

Abrogazione

La direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, non si applica la presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
J. BUZEK	MARTONYI J.

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2000/35/CE	Presente direttiva
—	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, punto 1, primo comma	Articolo 2, punto 1
Articolo 2, punto 1, secondo comma	Articolo 2, punto 2
Articolo 2, punto 1, terzo comma	Articolo 2, punto 3
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 4
—	Articolo 2, punto 5
—	Articolo 2, punto 6
—	Articolo 2, punto 7, frase introduttiva
—	Articolo 2, punto 8
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 9
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 10
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto iv)
—	Articolo 3, paragrafo 4
—	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), prima e terza frase	—
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase	Articolo 2, punto 7, lettera b)
—	Articolo 3, paragrafo 2
—	Articolo 4
—	Articolo 5
—	Articolo 6, paragrafo 1
—	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 6, paragrafo 3

Direttiva 2000/35/CE	Presente direttiva
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 1
—	Articolo 7, paragrafo 2
—	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5
—	Articolo 8
Articolo 4	Articolo 9
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 4	—
—	Articolo 10, paragrafo 4
—	Articolo 11
Articolo 6, paragrafo 1	—
—	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 5	—
—	Articolo 12, paragrafo 4
—	Articolo 13
Articolo 7	Articolo 14
Articolo 8	Articolo 15
—	Allegato

Europa 2020: per Mercedes Bresso "Gli Stati membri non hanno imparato la lezione dopo l'insuccesso della strategia di Lisbona"

Nel momento in cui gli Stati membri approntano i programmi nazionali di riforma previsti dalla strategia Europa 2020, la Presidente del Comitato delle regioni (CdR) Mercedes Bresso constata che non si sono tirate del tutto le conseguenze dal fallimento della strategia di Lisbona: "Per evitare un nuovo insuccesso, che l'Europa non si può permettere, occorre che gli sforzi richiesti a ciascuno e le prospettive che questi offrono,divengano un affare di tutti", è il contenuto di un messaggio che invierà al Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy in preparazione al Vertice di primavera.

Leggi la notizia

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

Cooperazione tra regioni d'Europa: al via i progetti bilaterali di Emilia-Romagna e Aquitania

C'è tempo fino al 5 marzo per presentare proposte su giovani, istruzione, ricerca, economia e cultura. Informazioni anche sul piano triennale dell'Emilia-Romagna con le Regioni europee partner
Istruzione e formazione professionale, giovani, innovazione e ricerca, economia, cultura e turismo. Sono i principali settori su cui si concentra la collaborazione tra l'Emilia-Romagna e la Regione francese dell'Aquitania.

Leggi la notizia

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

European Economic and Social Committee

PRESS

CES/11/21
18 febbraio 2011

La società civile organizzata e le regioni: un impegno comune per contribuire al successo della strategia Europa 2020

Mercoledì 16 febbraio, nel corso della sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE), Mercedes Bresso, Presidente del Comitato delle regioni (CdR), ha esposto le proprie idee sul futuro della cooperazione tra il CESE e il CdR.

La **Presidente del CdR** ha dichiarato di credere fermamente che, in determinati ambiti di intervento politico, i due Comitati potrebbero essere più efficaci se unissero le loro forze. "Sono convinta dell'utilità di un lavoro congiunto per monitorare l'attuazione della strategia Europa 2020, ed è pertanto intenzione del CdR individuare sinergie con i lavori del comitato direttivo Europa 2020 istituito dal CESE".

La Presidente Bresso ha inoltre indicato la **"necessità di combinare partenariati verticali e orizzontali"** per assicurare il successo della strategia Europa 2020. "I partenariati verticali sono quelli tra autorità di diversi livelli, da quello locale a quello europeo, mentre i partenariati orizzontali sono quelli tra attori locali e regionali, parti sociali e organizzazioni della società civile." Il **Presidente del CESE Staffan Nilsson**, da parte sua, ha aggiunto che "quando è il principio di partenariato a permeare la programmazione e l'attuazione di progetti e programmi, l'utilizzo dei fondi di coesione europei si fa più razionale e la partecipazione dei cittadini diviene più attiva".

I Presidenti dei due Comitati concordano sul fatto che **adesso un obiettivo fondamentale dei due organi consultivi dell'UE è quello di "favorire l'appropriazione della strategia Europa 2020 da parte dei cittadini"**.

Nel corso della sessione plenaria del CESE, anche **Anna Maria Darmanin**, vicepresidente del CESE e presidente del gruppo Comunicazione, è intervenuta con una presentazione sul potenziamento della strategia di comunicazione del CESE. A suo avviso, è necessario che la comunicazione vada oltre i canali convenzionali per estendersi ai **nuovi strumenti tecnologici**, di modo da trarre il massimo dalle straordinarie nuove opportunità offerte **da Internet e dai media sociali**. Darmanin ha infine sottolineato la cruciale importanza di rivolgersi ai giovani e ricordato ai membri del CESE di "comunicare l'Europa" in maniera sempre più attiva. I membri dei tre gruppi del CESE hanno accolto con entusiasmo il nuovo approccio della vicepresidente, dicendosi pronti ad assumere, come da lei richiesto, il ruolo di "ambasciatori del Comitato economico e sociale europeo".

Per maggiori informazioni:

Barbara Gessler, unità Stampa del CESE
Tel. +32 25468066
barbara.gessler@eesc.europa.eu

Sentenze del Tribunale di I grado nella causa T-385/07: uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva dell'insieme degli incontri del campionato del mondo e d'Europa di calcio su una pay-TV

Sentenze della Corte di Giustizia nelle cause T-385/07, T-55/08 e T-68/08:
FIFA e UEFA / Commissione europea

Uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva dell'insieme degli incontri del campionato del mondo e d'Europa di calcio su una televisione a pagamento, al fine di assicurare la possibilità per il proprio pubblico di seguire questi eventi su una televisione ad accesso libero

Allorché queste competizioni sono, nella loro integralità, di particolare rilevanza per la società, questa restrizione della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento è giustificata dal diritto all'informazione e dalla necessità di assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi.

La direttiva relativa all'esercizio di attività di trasmissione televisiva consente agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che essi ritengono di particolare rilevanza per la loro società, allorché tale trasmissione priverebbe una parte considerevole del pubblico della possibilità di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organizza la fase finale della Coppa del mondo di calcio (la Coppa del mondo) e l'Union des associations européennes de footaball (UEFA) organizza il campionato d'Europa di calcio (l'EURO). La vendita dei diritti di trasmissione televisiva di queste competizioni costituisce una fonte rilevante dei loro introiti.

Testo della sentenza (.pdf 226 kB)

Leggi il comunicato stampa (.pdf 88 kB)

Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età

Sentenza della Corte nel procedimento C-499/08
Ingeniørforeningen i Danmark per conto di Ole Andersen/ Region Syddanmark

Il diritto danese riconosce un'indennità speciale di licenziamento a favore dei lavoratori che hanno prestato servizio presso la stessa impresa per almeno dodici anni. Tuttavia, tale indennità non è versata ai lavoratori che possono beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la persona interessata ha l'intenzione di continuare a lavorare.

Il sig. Andersen ha lavorato per la Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) dal 1979 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 2006. Egli aveva all'epoca 63 anni e non intendeva andare in pensione; si è invece iscritto come disoccupato presso l'ufficio del lavoro. Ha quindi chiesto il versamento dell'indennità speciale di licenziamento. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. Andersen poteva beneficiare di una pensione. L'Ingeniørforeningen i Danmark, sindacato che agisce per conto del sig. Andersen, ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d'appello dell'Ovest) sostenendo che la normativa in questione istituisce una discriminazione fondata sull'età vietata dalla direttiva 2000/78/CE.

→ Documentazione

Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- Testo della sentenza (.pdf 117 kB)
- Leggi il comunicato stampa (.pdf 76 kB)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

L' Unione per il Mediterraneo

L' Unione per il Mediterraneo / Susanna Cafaro
Fa parte di: Studi sull`integrazione europea [A.2010, fasc. n.1, 105-128]

Abstract:
* Rapporti euro-mediterranei varati nel 1995 al Barcellona e sviluppo del processo * Politica europea di vicinato * Proposta di Unione euro-mediterranea * Profili istituzionali e operativi *

Disponibilità:
Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: E X I. 4 STUSIE

Esploriamo l'Europa!

Esploriamo l'Europa!
Commissione europea - Direzione generale della Comunicazione

Europa: un magnifico continente con una storia affascinante. Ha dato i natali a numerosi dei più celebri scienziati, inventori, artisti e compositori famosi in tutto il mondo, nonché a personaggi in voga del mondo dello spettacolo e a sportivi di successo. Per secoli l'Europa è stata martoriata da guerre e divisioni. Ma nell'ultima sessantina d'anni i paesi di questo vecchio continente hanno finalmente ritrovato la pace, l'amicizia e l'unità, che hanno permesso di costruire un'Europa migliore in un mondo migliore. Questo testo per ragazzi (all'incirca tra 9 e 12 anni) ne racconta la storia in modo semplice e chiaro. Ricco di informazioni interessanti e di illustrazioni colorate, tratteggia vivacemente l'Europa e spiega sinteticamente cosa sia l'Unione europea e come funzioni

Disponibilità:
In distribuzione presso il Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it